

Tribunale di Frosinone in composizione Collegiale, P – Sentenza n. 987/2020

Presidente: Mancini

Estensore: Proietti

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA – ART. 440 C.P. E ART. 443 C.P. –
CORRETTA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO AVENTE A OGGETTO UN
FARMACO IMPERFETTO NON PERICOLOSO PER LA SALUTE PUBBLICA

Deve ritenersi integrata la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 443 c.p. e non quella di cui all'art. 440 c.p. allorché, in primo luogo, difetti il requisito oggettivo della pericolosità per la salute pubblica come conseguenza diretta della condotta posta in essere e, in secondo luogo, qualora il fatto abbia in concreto a oggetto medicinali non già adulterati o contraffatti, bensì guasti (cioè naturalmente deterioratisi) o imperfetti (cioè privati di componenti individualizzanti del farmaco stesso ovvero realizzati in modo difforme da quello autorizzato). Pertanto, laddove sia accertata la realizzazione, in funzione della successiva messa in commercio, di un farmaco privato del suo principio attivo, sostituito con altro di minore o di nessuna efficacia, che tuttavia non lo renda pericoloso per la salute pubblica, si configurerà il reato di cui all'art. 443 c.p. poiché in tal caso il farmaco non subisce né adulterazione né contraffazione, come previsto dall'art. 440 c.p., risultando lo stesso solo imperfetto.